

STATUTO NAZIONALE DI ACLI TERRA

Art.1 – Costituzione e principi

- 1.1 È costituita in ambito nazionale l'Associazione denominata "Acli Terra", di seguito indicata come "Associazione nazionale".
- 1.2 Acli Terra è un'Associazione nazionale professionale agricola, promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (Acli), ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.
L'Associazione nazionale opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3 L'Associazione Acli Terra si ispira ai principi e ai valori delle Acli per la promozione degli operatori agricoli e delle popolazioni rurali, per la crescita integrale dell'uomo e per lo sviluppo solidale della società.
- 1.4 L'Associazione Acli Terra ha la propria sede nazionale in Roma; opera sia sul territorio nazionale che internazionale ed ha una durata indeterminata.
- 1.5 La denominazione, la sigla ed il marchio Acli Terra sono di esclusiva proprietà della qui costituita Associazione Acli Terra, che ne concede l'uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti, con le modalità ed alle condizioni ivi previste per il loro riconoscimento.

Art. 2 – Scopi e finalità

- 2.1 Acli Terra, Associazione specifica abilitata in via statutaria dalle Acli alla tutela ed all'assistenza dei lavoratori e delle loro famiglie, in forza del Patto associativo delle Acli:
- a) persegue obiettivi di promozione, tutela e rappresentanza delle imprese agricole ed agroalimentari, degli operatori, anche in cerca d'occupazione o disoccupati, e delle loro famiglie che traggono dall'ambiente rurale e dal mondo agricolo le risorse di vita e di lavoro;
 - aa) può costituire, anche in concorso con le Acli nazionali, un Centro di assistenza fiscale alle imprese (Caf-imprese) di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 9 luglio 1997 n. 241, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 della legge n. 241 cit. e di ogni ulteriore attività consentita.
 - b) persegue obiettivi di promozione, tutela e rappresentanza dei pensionati e titolari di prestazioni, nonché dei loro famigliari ed aventi causa, previste dal sistema di protezione sociale, sia per la previdenza, sia per l'assistenza pubblica e privata, ivi comprese le forme complementari;
 - c) riconosce il Patronato Acli quale proprio Istituto di patrocinio; conseguentemente lo promuove quale Ente di patrocinio e di assistenza sociale e professionale, abilitato, in forza della consolidata esperienza in materia di assistenza, nell'elaborazione di dichiarazioni e

domande per la fruizione di benefici, aiuti e provvidenze pubblici in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Può delegarlo altresì a svolgere attività istituzionali dell'Associazione Acli Terra promotrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, legge 152 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) promuove altresì, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e Servizi, comunque promossi dalle Acli; può concorrere, con i propri mezzi e risorse, a supportare la mission aclista attivando, sviluppando e promuovendo, ove ritenuto funzionale, rapporti di cooperazione, mutualità e sostegno con le Acli e i soggetti del movimento aclista.

e) promuove ed attua iniziative e progetti, anche mediante accordi e convenzioni con Enti ed Organismi pubblici e privati, nonché Imprese ed Associazioni, al fine di realizzare interventi e/o diffondere misure e buone pratiche in materia di obblighi di sicurezza, ai sensi dell'art. 2087 del Codice civile, e di tutela dell'integrità psico-fisica degli operatori che prestano, sotto qualunque forma, la loro opera nel settore agricolo-rurale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) pone in essere iniziative analoghe a quelle descritte nella precedente lettera e) in materia naturalistica, paesaggistica ed ambientale;

g) cura la tutela e la rappresentanza degli operatori e delle imprese dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;

h) costituisce commissioni conciliative e/o promuove, con legge arbitrale, procedure per la definizione bonaria di controversie tra operatori, ovvero tra imprese, ovvero tra operatori ed imprese, appartenenti al mondo agricolo-rurale, anche ai fini di cui all'art. 411 del Codice di procedura civile;

i) riconosce nell'imprenditore agricolo, nella famiglia coltivatrice, nei lavoratori agricoli a diverso titolo e nell'associazionismo rurale i protagonisti della produzione e della crescita culturale, sociale e politica della gente rurale; riconosce altresì, nel sistema economico e nei rapporti produttivi, a livello nazionale ed internazionale, la funzione primaria dell'agricoltura e dell'impresa rurale;

j) attua una permanente opera di formazione tecnica, professionale, sociale e politica degli operatori, anche in cerca di occupazione o disoccupati, e delle loro famiglie in campo rurale-agricolo, per la crescita delle condizioni di vita e di lavoro e per la piena partecipazione alla vita associativa, sindacale ed istituzionale;

k) promuove e/o aderisce a Confederazioni di produttori agricoli per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati;

l) promuove e/o partecipa alla costituzione di Associazioni di produttori, Unioni nazionali, Agenzie, Organismi di varia natura tendenti a sviluppare servizi alle imprese agricole;

m) aderisce ad Organismi europei e internazionali di rappresentanza del settore rurale - agricolo;

n) favorisce l'affermazione e la diffusione del sindacalismo agricolo, perseguendo l'unità della rappresentanza del mondo rurale;

o) favorisce la valorizzazione delle aziende agricole che operano in aree svantaggiate per concorrere ad un migliore assetto socio-economico delle zone rurali ed agricole, al riequilibrio tra mondo rurale e urbano, nonché alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;

p) stipula accordi interprofessionali, o sottoscrive accordi e convenzioni, con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;

- q) concorre alla definizione ed alla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi di lavoro a vari livelli, in rappresentanza anche degli imprenditori appartenenti a categorie organizzate;
- r) rappresenta gli operatori, ovvero le imprese, nella negoziazione e nella stipula di accordi e patti di natura agricolo - rurale, nei confronti di soggetti pubblici o privati titolari di diritti reali su beni inerenti al settore agricolo - rurale;
- s) promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in genere per favorire la trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e la gestione dei mezzi tecnici;
- t) organizza ed eroga alle imprese agricole ed agrituristiche servizi di consulenza, di assistenza tecnica, professionale, contabile, fiscale e di informazione legislativa e sull'orientamento della politica agricola nazionale ed europea;
- u) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese ed eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;
- v) persegue la realizzazione di servizi e di attività previsti dai regolamenti CE n. 1287/95 e n. 1663/95 e loro successive modificazioni ed integrazioni, anche implementando procedure di accesso per interscambio alle banche dati del SIAN o di organismi similari, anche di rilievo comunitario e sopranazionale;
- w) opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti, degli Organismi e delle Associazioni specifiche promossi dalle Acli, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
- x) stipula, anche mediante il Patronato Acli, accordi e convenzioni con le Regioni, anche a Statuto speciale, con le Province, anche dotate di piena o specifica autonomia in materia rurale e/o agricola, con le Comunità montane, con i Parchi, con le Riserve naturali, nonché con Comprensori ed aree protette, comunque denominati, con i Comuni e loro Consorzi, al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;
- y) designa propri rappresentanti presso gli Organi dello Stato od altri Enti od Organismi, pubblici e privati, nazionali ed europei;
- z) svolge ogni altra attività ed assume ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.

Art. 3 – Modalità di iscrizione –

- 3.1 L'iscrizione all'Associazione è libera. L'associazione ad Acli Terra avviene attraverso l'iscrizione presso una Struttura territoriale provinciale, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento interno sul tesseramento.
La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile.
- 3.2 L'iscrizione all'Associazione Acli Terra dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nei Regolamenti approvati.
- 3.3 È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 3.4 Le tessere dell'Associazione sono emesse dal Comitato nazionale, sulla base di apposite norme approvate in via regolamentare, e distribuite dalle Strutture territoriali provinciali.

Art. 4 – Struttura organizzativa

- 4.1 L'Associazione Acli Terra opera attraverso Strutture territoriali, provinciali e regionali, quella nazionale, nonché, ove istituite, quelle europee ed internazionali.
- 4.2 L'Associazione può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.

Art. 5 – Struttura territoriale provinciale

- 5.1 Sono Strutture territoriali provinciali dell'Associazione nazionale tutte le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Presidenza nazionale, costituite in sede provinciale che abbiano aderito, con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
- 5.2 Le Associazioni territoriali provinciali devono essere denominate “Associazione Acli Terra della Provincia di” e possono essere correttamente identificate con la denominazione di “Acli Terra, Sede provinciale di”.
- 5.3 Le Associazioni territoriali provinciali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello Statuto di Acli Terra nazionale e dei relativi Regolamenti approvati (secondo il testo base elaborato dall'Associazione nazionale) e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi e dei servizi a cui possono accedere liberamente gli associati.
- 5.4 Ogni Associazione territoriale provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria (in ogni caso nei limiti sopra indicati), organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto all'iscrizione dei soci che ne facciano domanda.
- 5.5 Le Associazioni territoriali provinciali hanno l'obbligo di compilare ogni anno il Bilancio della loro attività, oppure un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Presidenza nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti dell'anno in corso per il riscontro contributivo.
- 5.6 Ogni Associazione territoriale provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato sia nazionale che regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente Statuto, alla politica sindacale generale di Acli Terra ed alla formazione degli organi regionali e nazionali.
- 5.7 Ogni Associazione territoriale provinciale consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Presidenza nazionale.
- 5.8 Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.
- 5.9 Gli Organi della Struttura provinciale sono:
- l'Assemblea;
 - il Comitato provinciale
 - la Presidenza provinciale;
 - il Presidente provinciale.
 - il Revisore Unico

5.10 L'Assemblea dell'Associazione territoriale provinciale è sovrana. Essa elegge, nel suo seno, un Comitato cui delegare le proprie funzioni, fatta eccezione per l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Possono istituirsi Assemblee parziali allorché ricorrano le seguenti condizioni:

- Nella convocazione delle Assemblee parziali devono essere specificate le date di tutte le riunioni che, comunque, devono essere svolte entro un termine di un mese; le Assemblee parziali devono essere presiedute da un membro della Presidenza provinciale.
- Possono, comunque, avvalersi della formula delle Assemblee parziali i Comitati che hanno superato i 500 iscritti.

La disciplina di funzionamento delle Assemblee parziali è devoluta ad un regolamento interno.

5.11 L'Assemblea della Struttura territoriale provinciale, convocata ogni 4 anni, per il rinnovo delle proprie cariche, assume il nome di "Congresso Provinciale" e si riunisce per eleggere, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti, i delegati al Congresso Provinciale. Al fine di garantire una ampia partecipazione, si possono convocare le Assemblee parziali rappresentative di aree omogenee.

5.12 Partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato provinciale, con voto deliberativo, il Presidente provinciale delle Acli, o suo delegato, i Presidenti delle Associazioni di produttori, dei Consorzi e delle Cooperative formalmente aderenti ad Acli Terra.

5.13 Il Comitato provinciale convoca l'Assemblea della struttura territoriale, elegge il Presidente provinciale e, su sua proposta, la Presidenza provinciale nomina il Revisore Unico ed approva, su proposta della Presidenza provinciale, il Bilancio o il Rendiconto economico e finanziario.

5.14 La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura.

La Presidenza è composta dal Presidente e da due a quattro altri componenti e dal Presidente provinciale delle Acli, o suo delegato; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente.

5.15 La Presidenza resta in carica 4 anni; l'Assemblea, il Comitato, la Presidenza ed il Presidente funzionano ed operano secondo quanto stabilito nello Statuto della Struttura territoriale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

Art. 6 – Struttura territoriale regionale

6.1 Sono Strutture regionali dell'Associazione nazionale tutte le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Presidenza nazionale, costituite in sede regionale da parte delle Associazioni territoriali provinciali di una stessa Regione che abbiano aderito, con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici ivi riportati.

6.2 Le Associazioni territoriali regionali devono essere denominate "Associazione Acli Terra della Regione di" e possono essere correttamente identificate con la denominazione di "Acli Terra, Sede regionale di".

6.3 Le Associazioni territoriali regionali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello Statuto di Acli Terra nazionale e dei relativi Regolamenti approvati (secondo il testo base elaborato dall'Associazione nazionale) e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento

all'attività degli organi per lo svolgimento delle finalità assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.

- 6.4 Ogni Associazione territoriale regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria (in ogni caso nei limiti sopra indicati), organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto alla partecipazione di quei soci e/o rappresentanti degli stessi che, coerentemente con le previsioni statutarie, in considerazione del livello di articolazione territoriale intermedio nell'ambito dell'Associazione di livello nazionale, siano ammessi a partecipare.
- 6.5 Le Associazioni territoriali regionali hanno l'obbligo di compilare ogni anno il Bilancio della loro attività, oppure un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Presidenza nazionale.
- 6.6 Ogni Associazione territoriale regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, ed elabora, al riguardo, una politica regionale secondo i principi di cui sopra.
- 6.7 Le Associazioni territoriali regionali esercitano un ruolo di sviluppo e di promozione delle sedi Acli Terra sul territorio, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti regionali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito e per svolgere ogni attività ed assumere ogni iniziativa che serva alla migliore tutela e rappresentanza dei propri associati nella Regione di competenza.
- 6.8 Gli Organi della Struttura regionale sono:
- il Congresso regionale;
 - il Comitato regionale;
 - la Presidenza regionale;
 - il Presidente regionale.
- 6.9 Il Congresso è composto dai Presidenti provinciali e dai delegati espressi dalle Assemblee delle Associazioni territoriali provinciali.
Il Congresso elegge il Comitato regionale.
Il Congresso è convocato ogni 4 anni, secondo l'apposito Regolamento approvato dal Comitato nazionale.
- 6.10 La Presidenza resta in carica 4 anni; Il Congresso, il Comitato, la Presidenza ed il Presidente funzionano ed operano secondo quanto stabilito nello Statuto della Struttura territoriale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.
- 6.11 Il Comitato regionale nomina un Revisore Unico.

Art. 7 – Disposizioni comuni per le Strutture territoriali, provinciali e regionali

- 7.1 La costituzione o l'adesione delle Associazioni territoriali, provinciali e regionali ad Acli Terra deve essere approvata ed autorizzata dalla Presidenza nazionale. Contro la mancata accettazione della domanda può essere proposto ricorso al Comitato nazionale, che decide in via definitiva. La domanda può essere riproposta una volta eliminati i motivi ostativi.
- 7.2 La Presidenza nazionale è pure competente a deliberare l'esclusione di una Struttura territoriale, regionale o provinciale, nel caso in cui venga accertato un comportamento od un'attività in grave contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti.
- 7.3 Contro la delibera di esclusione l'Associazione, oggetto del provvedimento, può ricorrere al Comitato nazionale che decide in via definitiva.

7.4 E' consentita la nomina di un Commissario nell'eventualità si verifichino le seguenti circostanze:

1. mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale e/o locale;
2. mancata indizione del Congresso /Assemblea territoriale nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;
3. mancato versamento dei contributi associativi al livello nazionale, come deliberati dalla Presidenza nazionale;
4. reiterati comportamenti del Presidente o delle Presidenze di Acli Terra territoriale (provinciale o regionale) e/o dei suoi dirigenti che rechino palese nocumento all'immagine ed al nome Acli Terra, oppure al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
5. in generale, quando la Presidenza, provinciale o regionale, venga meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi Acli Terra; per analoghi motivi la Presidenza nazionale può sciogliere e commissariare i Comitati regionali e i Comitati provinciali.

7.5 La Presidenza nazionale può decidere il commissariamento dell'Associazione territoriale (provinciale o regionale) a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

7.6 Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

Art. 8 – Struttura nazionale

8.1 Gli Organi della Struttura nazionale sono:

- il Congresso nazionale;
- il Comitato nazionale;
- la Presidenza nazionale;
- il Presidente nazionale.

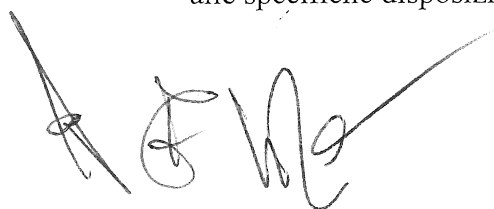
8.2 Il Congresso nazionale definisce le linee di impegno dell'Associazione e decide le politiche ed i progetti di sviluppo e di servizio.

Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale ogni 4 anni ed è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee provinciali secondo l'apposito Regolamento.

Il Congresso:

- elegge il Comitato nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;
- approva e modifica le norme dello Statuto, salvo quanto previsto alla lettera j) del successivo art. 8.4..

8.3 Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi di Acli Terra. Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all'attività del Congresso nazionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.



8.4 Il Comitato nazionale è composto da 29 membri, dai Presidenti delle Unioni nazionali di produttori agricoli e dei Consorzi aderenti formalmente ad ACLI TERRA nazionale e da un rappresentante della Presidenza nazionale delle Acli.

Il Comitato nazionale dirige l'attività di Acli Terra nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche ed operative decise dal Congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Comitato nazionale:

- a) elegge o revoca il Presidente nazionale;
- b) su proposta del Presidente eletto, nomina uno o più vice Presidenti e la Presidenza nazionale dopo averne stabilito il numero dei componenti;
- c) può nominare il Direttore Generale di Acli Terra;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il Rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- f) può istituire eventuali Consulte di categoria o settore;
- g) designa i rappresentanti presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;
- h) convoca il Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario;
- i) è convocato dalla Presidenza nazionale almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; può autoconvocarsi trascorsi 9 mesi dall'ultima riunione;
- j) approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto nazionale e modifica quest'ultimo esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali;
- k) su proposta del Presidente nazionale, può incaricare, nello stesso Comitato nazionale, responsabili di progetti e di servizi ed esperti di settore, senza diritto di voto e con funzione consultiva;
- l) delibera sulla nomina di Commissioni di lavoro;
- m) recepisce le richieste di revoca e/o sostituzione, presentate dal Presidente nazionale, dei membri della Presidenza nazionale e dei Vice Presidenti.

8.5 Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all'attività del Comitato nazionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.

8.6 La Presidenza nazionale è l'Organo esecutivo di Acli Terra ed attua le linee politiche ed i programmi decisi dal Comitato nazionale. Provvede alla direzione operativa di Acli Terra nazionale in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso nazionale e dal Comitato nazionale, e ne è responsabile.

8.7 La Presidenza nazionale è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, da 4 a 6 altri componenti, dal Presidente nazionale delle Acli, o suo delegato e dal Segretario Generale delle Acli, cui spetta la direzione amministrativa dell'associazione. Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Presidente.

8.8 La Presidenza nazionale, tra le varie attribuzioni:

- a) delibera sulle modalità e sui tempi di attuazione delle principali iniziative politico sindacali;
- b) delibera in via preventiva su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- c) predispone i rendiconti economici e finanziari e li sottopone al Comitato nazionale;

- d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Comitato nazionale.
- 8.9 In relazione all'attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
- 8.10 Fermo restando quanto stabilito nel presente Statuto, il Presidente:
- a) predispone le relazioni politiche e programmatiche generali da presentare agli Organi collegiali nazionali;
 - b) firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Strutture territoriali, di dirigere gli Uffici ed i Servizi nazionali;
 - c) coordina e dirige l'attività della Presidenza e, ove esistenti, delle Commissioni di lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze ai Vice Presidenti, che può revocare in ogni tempo;
 - d) convoca e presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - e) in caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vice Presidente Vicario;
 - f) ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a livello nazionale, di fronte a terzi e in giudizio.
- 8.11 Per quanto non stabilito nel presente Statuto, in relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, alle specifiche disposizioni regolamentari.
- 8.12 Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi di Acli Terra deve essere redatto un processo verbale.

Art. 9- Rappresentanza e poteri

- 9.1 I Presidenti di Acli Terra ai vari livelli rappresentano l'Associazione nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale e nazionale.
- 9.2 I Presidenti delle Strutture provinciali, regionali e nazionale hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, di Acli Terra relativamente ai loro rispettivi livelli territoriali.
- 9.3 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella di un altro dirigente a ciò designato.
- 9.4 Le Strutture territoriali provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 10 – Patrimonio sociale – Risorse economiche

- 10.1 Il Patrimonio di Acli Terra, ai vari livelli di articolazione territoriale, è costituito da contributi dei soci, da contributi dell'Associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo.
- 10.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

10.3 I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere ad Acli Terra la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

10.4 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale.

10.5 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione Acli Terra nazionale i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione promotrice.

10.6 Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti

11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità ed in genere la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali. Se non vi ha provveduto il Comitato nazionale, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente scelto tra i membri effettivi. I membri del Collegio partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale; possono essere invitati alle riunioni della Presidenza.

11.2 La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all'atto della nomina.

Art. 12 – Garanzie Statutarie

12.1 Il Collegio dei Proibiviri:

- a) è composto da tre membri eletti dal Congresso nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture provinciali, regionali e nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
- b) elegge tra i propri componenti il Presidente del Collegio.

12.2 Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.3 Il Collegio nazionale dei Proibiviri decide entro trenta giorni:

- a) sulle controversie insorte tra strutture provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali di Acli Terra;
- b) sulle controversie di cui al successivo punto 12.5;
- c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 7.

12.4 Il Collegio nazionale dei Proibiviri ha inoltre il compito di:

- a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
- b) convocare e preparare il Congresso nazionale nell'eventualità che il Comitato nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente nazionale;
- c) ratificare i Regolamenti attuativi delle Strutture territoriali sulla base della loro coerenza con lo Statuto.

12.5 Sono misure disciplinari:

- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la loro decadenza; la surrogà è sospesa fino alla deliberazione definitiva;
- d) l'espulsione.

12.6 Il Collegio dei Probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denuncianti le decisioni assunte.

12.7 I soci espulsi per violazione allo Statuto, o indegnità, possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Esercizi sociali e Bilanci

13.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I Rendiconti consuntivi, economico-finanziari, annuali, tenuti secondo i principi della contabilità separata fra eventuale attività commerciale e non, dovranno essere redatti e sottoposti all'approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti.

13.2 Nel rispetto di quanto stabilito al punto 1.2. del presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Risoluzioni delle controversie

14.1 Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture Acli Terra provinciali o regionali, ovvero tra Strutture provinciali tra di loro, sarà devoluta, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Probiviri, che deciderà, mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale.

14.2 Al Collegio nazionale dei Probiviri sono altresì devolute, in unico grado, le analoghe controversie insorte tra le singole Strutture provinciali e la corrispondente Struttura regionale, nonché quelle direttamente insorte tra una di tali Strutture e Acli Terra nazionale.

14.3 Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

14.4 Il lodo pronunciato dal Collegio nazionale dei Probiviri non è impugnabile.

Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche.

Art. 15 – Modifiche statutarie

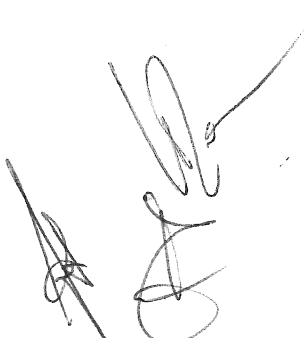
- 15.1** Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dai Comitati provinciali e dai Comitati regionali al Comitato nazionale entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale.
- 15.2** Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.
Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 16 – Ulteriori disposizioni

- 16.1** I dipendenti delle strutture di Acli Terra non devono superare il 25% dei Consiglieri nazionali eletti dal Congresso; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, entro 30 giorni dall'elezione degli Organi direttivi, dandone comunicazione scritta alla Presidenza nazionale.
- 16.2** I Comitati regionali e i Comitati provinciali, ai propri livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo.
- 16.3** I dipendenti di Acli Terra e dei servizi da essa promossi non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze provinciali, regionali e nazionale con diritto di voto.
- 16.4** Le responsabilità di Presidente e Vice Presidente nazionali e regionali Acli Terra non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni. Le responsabilità di Presidente e Vice Presidente provinciale di Acli Terra possono essere ricoperte per tre mandati, per complessivi anni dodici. La carica di presidente provinciale è incompatibile con quella di presidente regionale.

Art. 17 – Riferimento alla Legge

- 17.1** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme regolamentari approvate quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto, alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti non commerciali di tipo associativo.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be three distinct signatures, located in the bottom left corner of the page.